



Oggetto: <sup>PARZIALE</sup> revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n.11934 del 29 dicembre 1993 e risoluzione della Convenzione per l'affidamento in gestione di attività formativa specifica anno 1993 stipulata tra la Regione Lazio e la ITALTRADING AGENCY S.R.L. il 14 febbraio 1995.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Scuola Formazione e Lavoro;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.11934 del 29 dicembre 1993 che predispone *"interventi formativi specifici di qualificazione previsti a seguito riapertura termini dall'Ob.4 asse 3 misura 3.1 e misura 3.2, per una spesa complessiva di £ 612.072.000. Esercizio finanziario 1993. Cap.24907 spesa £ 67.327.920, Cap.24908 spesa £ 269.311.680, Cap.24909 spesa £ 275.432.400"* e affida alla ITALTRADING AGENCY S.R.L. la realizzazione del corso di "Addetti alla vendita ed assistenza di prodotti software", Ob.4 asse 3, stabilendo di erogare alla stessa una sovvenzione complessiva di £ 166.232.000;

**VISTA** la Convenzione per l'affidamento in gestione di attività formativa specifica anno 1993 del 14/02/1995 stipulata tra Regione Lazio rappresentata dall'Ing. Domenico Salvati Assessore alla Formazione Professionale e ITALTRADING AGENCY S.R.L. con sede in Roma via Tiberio Imperatore, 79 rappresentata dal Dr. Franco Seguiti;

**VISTO** l'art.24 della legge del 25 febbraio 1992, n.23, che prevede *"in caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate..."*;

**VISTO** l'art.9 della suddetta Convenzione che prevede la risoluzione della stessa... *"in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta Regionale in caso di inadempienza dell'Ente Gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarità amministrativo contabili e didattiche nella gestione dell'attività..."*;

**VISTO** l'art.28 della legge del 25 febbraio 1992, n.23, il quale dispone che *"entro novanta giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione..."*;

**VISTA** la nota del 17 luglio 1996, prot.n.4234, con la quale la Regione Lazio ha chiesto alla Italtrading Agency s.r.l. ai sensi della D.G.R. n.3904 del 14 maggio 1996, il rendiconto relativo al corso in argomento;

**CONSIDERATO** che la Italtrading Agency non ha mai prodotto alcun rendiconto delle spese sostenute in seguito alla sovvenzione erogata dalla Regione Lazio a suo favore per un importo complessivo di £ 108.331.800;

**VISTA** la nota della Direzione Regionale Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza - Arca I/G- Avvocatura -, del 29 aprile 2002, prot.n.36116, con la quale *"...si esprime l'avviso che l'Amministrazione...proceda con urgenza, con Delibera di Giunta Regionale, alla revoca della precedente Delibera n.11934 del 29/12/93 ed alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art.9, disponendo il recupero delle somme"*.

ALL' UNANIMITA'

**DELIBERA**

per quanto espresso in premessa:

- di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n.11934 del 29 dicembre 1993 per la parte che dispone di affidare alla Itatrading Agency s.r.l. la realizzazione del corso di "Addetti alla vendita ed assistenza di prodotti software", Ob.4 asse 3 e stabilisce di erogare alla stessa una sovvenzione complessiva di £ 166.232.000;
- di risolvere la convenzione stipulata tra Regione Lazio e Itatrading Agency s.r.l. il 14 febbraio 1995 per l'affidamento in gestione di attività formativa specifica anno 1993, ai sensi dell'art.9 della suddetta convenzione;
- di disporre il recupero delle somme percepite dalla Itatrading Agency s.r.l. per la realizzazione del corso indicato in epigrafe.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN  
GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA  
ANNO 1993**

L'anno \_\_\_\_\_ il mese di \_\_\_\_\_ il giorno 14 FEB 1995

in Roma nella sede della Regione Lazio, P.za Oderico da Pordenone, 15

**TRA**

la regione Lazio rappresentata da ..... **ASS. REGIONALE**  
alla Formazione Professionale, il quale interviene sul presente atto per delega  
del Presidente della Giunta Regionale ..... (decreto  
n. 152 del 31/1/95)

**E**

il/la **ITALTRADING AGENCY S.R.L.**

c.f./p.IVA 80404480586 / 01540540596 con sede in ROMA

via TIBERIO IMPERATORE, 79

costituitasi il 15/12/1980 con atto a rogito dr CARLO COLOMBI

Notaio in ROMA Rep. n 37151/304

rappresentata dal Dott. FRANCO SEGUITI nato a ROMA

il 13/08/1928 e domiciliato in ROMA

Via L.GO LUIGI ANTONELLI, 10 il/la quale interviene nella

sua qualità di PROCURATORE SPECIALE al presente atto autorizzato

dal PRES. CONS. AMM.NE ING. WALTER RASINI con verbale n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_, giusta procura del 23/12/94 ..... notaio dr **PIERCARLO MATTEA**

ITALTRADING AGENCY S.r.l.  
Sede Amministrativa  
Via Tiberio Imperatore, 79  
00145 ROMA

*Red*

P.C. / *[Signature]*

**PREMESSO CHE:**

IV/ La Italtrading Agency S.r.l. ha proposto la istituzione, con gestione in proprio e con sovvenzione della Regione Lazio, del corso di formazione professionale di cui infra;

- il contenuto formativo del corso e le sue modalità di svolgimento sono state concordate tra il/la proponente e l'Amministrazione Regionale;
- la realizzazione del corso oggetto della presente convenzione è coerente con gli obiettivi dei piani e dei programmi di formazione professionale predisposti dalla Regione Lazio in relazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale (L. 845/78 e L.R. 23/92);

Il corso di cui alla presente convenzione rientra tra quelli previsti dal quadro comunitario di sostegno, di cui alla decisione CEE del 5/11/92 c 192/2517, obiettivo 4, asse prioritario 3 e dal relativo programma operativo presentato dalla regione Lazio alla medesima CEE;

la Giunta Regionale con deliberazione n. 11934 del 29/12/93 ha stabilito di affidare al/alla Italtrading Agency S.r.l. la realizzazione del corso in questione e di erogare allo/alla stessa una sovvenzione di L. 166.232.000;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 La/L' Italtrading agency S.r.l. in seguito denominata Ente gestore garantisce il regolare svolgimento, nella piena osservanza della normativa regionale in materia, delle attività di formazione professionale di cui alla deliberazione citata in premessa presso la sede di Roma Via Tiberio Imperatore, 79.

Art. 2 - Presso tale sede, per la realizzazione del corso di cui all'articolo precedente, si può impiegare:

- a) personale docente tecnico proveniente dai settori produttivi e dai servizi connessi con la tipologia del corso di cui all'art. 1 e personale amministrativo e di servizio dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'Ente gestore.
- b) personale con rapporto di collaborazione professionale.

L'elenco del personale di cui alle lettere a) e b) deve essere trasmesso almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività formativa con l'indicazione dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere e per il personale con rapporto di collaborazione professionale, dell'ammontare dei compensi da corrispondere, commisurati a quanto previsto dalla voce 15/3 della annessa scheda organizzativo-contabile (all. B)

ITALTRADING AGENCY S.r.l.  
Sede Amministrativa  
Via Tiberio Imperatore, 79  
*[Signature]*

*P.C.C. / Coradi*

c) personale di Università pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità, mediante appositi accordi.

In tal caso, l'ente gestore dovrà documentare, sempre almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, che i predetti soggetti abbiano svolto attività di formazione professionale nell'ultimo triennio presso Enti e/o aziende, nonché fornire copia dell'elenco dei docenti con l'indicazione sia dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere, sia dell'ammontare finanziario concordato.

Le modalità di svolgimento e l'articolazione del corso richiedono un impegno complessivo di n. 18.000 ore/allievo, di formazione a fronte delle 900 ore di durata del corso programmato, impegno che sarà verificato in base all'elenco definitivo degli allievi da trasmettere al raggiungimento del 10% delle ore corso.

L'orario settimanale delle lezioni può essere variato solo previa autorizzazione dell'assessorato competente.

- Art. 3 - Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1 la Regione corrisponde all'Ente gestore una sovvenzione globale di L. 166.232.000, pari all'80% del costo totale dell'attività medesima, ammontante a L. 207.790.000. resta pertanto inteso che il residuo 20% di detto costo totale, pari a L. 41.558.000 sarà a carico dell'Ente gestore (\*). L'importo totale dovrà essere utilizzato all'Ente gestore stesso secondo le voci di spesa indicate nella predetta scheda organizzativo-contabile approvata con la citata deliberazione;
- (\*) N.B. Nel caso di consorzio di cui facciano parte imprese, il 20% sarà posto a carico delle imprese stesse secondo la misura stabilita dagli organi rappresentativi del Consorzio stesso.
- Art. 4 - Non saranno consentiti storni di somme tra le voci di spesa indicate nella scheda di cui al precedente art. 3; per l'attività di cui alla presente convenzione non saranno concesse sovvenzioni integrative. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi sopra riportati saranno quindi a carico dell'Ente gestore.
- Art. 5 - l'Ente gestore garantisce l'assunzione (nel caso di Consorzi di imprese, nelle imprese facenti parte del Consorzio) con qualifica adeguata a quella ottenuta a seguito della frequenza del corso, di almeno il 50% degli allievi ammessi ad attività formativa secondo la specifica dichiarazione d'impegno assunto al legale rappresentante dell'ente con lettera prot. n. Reg. 8082 del 3/11/93 e si impegna a documentare - entro sei mesi dal termine dell'attività stessa l'assolvimento di tale obbligo.

ITALTRADING AGENCY S.r.l.  
Sede Amministrativa  
Via Tiburtina, 79  
00156 ROMA

P. CO  
COSTA

Nel caso di mancato assolvimento del suddetto obiettivo occupazionale, verrà detratto d'ufficio, a titolo di penalità, l'importo determinato secondo il seguente calcolo: il 30% della spesa riconosciuta a consuntivo, e nei limiti della sovvenzione autorizzata, verrà diviso per il numero di allievi ai quali avrebbe dovuto essere assicurata un'occupazione (cioè il 50% del numero di allievi per il quale il corso era stato approvato e finanziato) ed il risultato sarà quindi moltiplicato per il numero dei corsisti ai quali tale obiettivo non è stato garantito.

L'importo calcolato con i criteri sopra esposti verrà detratto dalla somma liquidabile a titolo di "saldo sovvenzione" e, ove l'ammontare del saldo non sia sufficiente a permettere tale recupero, la differenza dovrà essere rimborsata alla Regione dall'Ente gestore.

L'Ente gestore, inoltre, non potrà essere autorizzato a svolgere attività formativa per il biennio successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

Art. 6 - L'Ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della Formazione Professionale (Legge Regionale 23/92) ed in particolare gli art. 23 e 30 e si impegna a rispettarla.

Dichiara altresì di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare della circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare 1/90 nonché delle deliberazioni di Giunta Regionale:

n. 404 del 22.01.91 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2 - 3 - 4);

n. 1623 del 5.03.91 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5);

n. 1897 del 25.03.92 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2-3-4 e 5);

n. 7891 del 22.09.92 (avviso pubblico per il 1993);

n. 11209 del 3.12.92 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5);

In particolare l'Ente gestore si obbliga:

- ad applicare al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato i contratti nazionali di lavoro di categoria (v. art. 23 Il comma, lettera c);

- ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro;

- a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività convenzionate;

- a rispettare il divieto di subappaltare in tutto o in parte l'attività formativa autorizzata con la presente convenzione; tuttavia poichè la normativa regionale lo consente, a comunicare tempestivamente agli Uffici regionali competenti l'eventuale necessità di acquisizione, sotto la propria responsabilità, di servizi da imprese individuali o

ITALTRADING AGENCY S.r.l.

Sede amministrativa

Via Tiburtina, 79

00155 ROMA

*P.C.C. / C.C. 90*

societarie, oppure da esperti particolarmente qualificati relativamente a quelle parti di attività cui non si possa far fronte con i propri dipendenti o con i propri mezzi.

L'Ente gestore si impegna, ove non abbia già adempiuto, a fornire entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione della presente convenzione, a pena della decadenza del contributo di cui all'art. 3, la seguente documentazione:

- a) copia del contratto del personale docente e amministrativo assunto a prestazione professionale;
- b) copia dei contratti di affitto o leasing concernenti le attrezzature necessarie all'attività didattica; prospetto relativo alle quote di ammortamento delle attrezzature di proprietà;
- c) copia dei contratti di affitto dei locali eventualmente locati per attività didattica.

Art. 7 - L'Ente gestore si obbliga a redigere e trasmettere, tramite apposito modulo, entro 90 gg. dal termine dell'attività formativa, il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. La presentazione del rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci, delle somme delle spese già sostenute e registrate su libro cassa più i costi certi e documentati in sospeso. La documentazione originale di costo e/o spesa dovrà essere custodita dall'Ente gestore presso la propria sede. La restituzione delle somme non utilizzate dovrà avvenire entro lo stesso termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO, con l'indicazione della seguente causale di versamento: "Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività formative di cui alla deliberazione n. 11934 del 29/12/1993";

Art. 8 - La sovvenzione di cui all'art. 3 verrà erogata con le seguenti modalità:

35% successivamente alla data di esecutività della deliberazione di concessione ( e comunque non prima dell'inizio dell'attività formativa);

35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto già corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute distinte secondo le voci di spesa indicate nella scheda organizzativo-contabile allegata alla presente convenzione.

Lo svincolo del secondo 35% è comunque condizionato dalla dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spettanze agli allievi per la parte di attività già effettuata. Qualora la dichiarazione sia presentata al termine dell'attività formativa dovrà essere attestato anche il numero delle ore effettivamente svolte ed il numero degli allievi finali.

ITALTRADING AGENCY S.r.l.  
Sede amministrativa  
Via Tullio Pericoli, 79  
00144 Roma, Italia

*P.C.C. / [Signature]*

Inoltre lo svincolo del secondo 35% è condizionato all'accertamento della regolarità della documentazione contabile da parte delle competente ufficio riferita alle varie voci di spesa e ai pagamenti effettuati dall'Ente gestore per la realizzazione dell'attività formativa. La Giunta si riserva inoltre la facoltà, in caso di accertate irregolarità nella conduzione del corso, di revocare l'intero finanziamento.

30% a saldo dopo la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'impegno occupazionale e successivamente alla presentazione del modulo di cui al precedente art. 7 e di una dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute distinte per singole voci, sia di quelle effettivamente erogate, sia di quelle derivanti da impegni certi.

Art. 9 - La presente convenzione, che è valida soltanto per la durata dell'attività formativa in parola, sarà risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta Regionale in caso di inadempienza dell'Ente Gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarità amministrativo-contabili e didattiche nella gestione dell'attività di cui all'art. 1.

Il caso di risoluzione della presente convenzione le spese sostenute dall'Ente Gestore, per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 non potranno essere riconosciute e pertanto essere ammesse al rendiconto.

Art. 10 - L'Ente gestore dichiara di non percepire contributi o sovvenzioni da organismi pubblici per finalità connesse alla formazione professionale oggetto della presente convenzione; in caso contrario la sovvenzione regionale verrà decurtata di un importo equivalente.

Art. 11 - L'Ente gestore si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, il bando per le selezioni in un giornale di stampa a diffusione nazionale.

A tal fine potrà utilizzare il finanziamento appositamente previsto nella scheda finanziaria alla voce 15/2.

L'eventuale maggiore spesa rispetto a quella ivi indicata rimane a carico dell'Ente stesso.

Art. 12 - A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Ente gestore, prima dell'inizio dell'attività formativa, dovrà produrre la documentazione attestante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del 70% dell'importo totale della presente convenzione. La relativa spesa rimane a carico dell'Ente gestore.

ITALTRADING AGENCY S.r.l.

Sette  
Via Tiburtina, 79  
00155 Roma

*[Signature]*

*[Signature]*

*P.C.P. / [signature]*

La garanzia scade trascorsi 12 mesi dal termine dell'attività formativa, entro il quale la Regione deve provvedere alla revisione del rendiconto ai sensi del 5° comma dell'art. 28 della L.R. 23/92;

Inoltre, sempre prima dell'inizio dell'attività formativa, dovrà attuare gli adempimenti previsti dal punto II/A della circolare 1/87 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 13 - L'irregolare svolgimento dei corsi autorizzati (numero iniziale degli allievi inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello previsto, attrezzature tecnico-didattiche insufficienti o non idonee, programmi didattici non conformi agli ordinamenti didattici concordati con la Regione o qualsiasi altro motivo previsto dalla vigente normativa) darà luogo, nel caso non si pervenga all'adozione di provvedimenti di risoluzione ai sensi dell'art. 9, ad una diminuzione proporzionale della sovvenzione, raffrontata all'irregolarità riscontrata e qualificata con provvedimento della Giunta Regionale.

**p. l'Ente Gestore**  
**Il rappresentante legale**

**p. la Regione**  
**L'Assessore alla Form.ne Prof.le**

ITALTRADING AGENCY S.r.l.  
Sede Amministrativa  
Via Tiberio Imperatore, 79  
00145 ROMA  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*